

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE- SEZ. LAVORO

Ricorso

del **Sig. Gelsomino Marco GLSMRC67C01G273I** nato a Palermo il 01/03/1967, e ivi residente in Via Giovanni Bocchieri, 25 ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura separata allegata

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

e nei confronti

dell'ICS "Altavilla Milicia" (PAIC811008), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

I) L'odierno ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie ata III fascia per il triennio 2024/27 (**All. 1**); in tale domanda documentava e dichiarava di avere svolto servizio come assistente amministrativo presso l'Istituto Paritario **GIOCOSAMENTE SOC. COOP. SOCIALE SCUOLA PER L'INFANZIA PARITARIA** con contratto cococo (**All. 2**).

II) Nel corso dell'A.S. 2024/25, il Sig. Gelsomino è stato convocato dalla suddetta graduatoria con punteggio AA (23,17) , per il profilo di assistente amministrativo dall'Istituto Comprensivo Altavilla Milicia in qualita' di supplente temporaneo per la sostituzione di MARIA CONCETTA PALAGONIA assente dal 07/11/2024 al 06/12/2024, con decorrenza dal 12/11/2024 (**All. 3**).

Il contratto è stato di fatto risolto anticipatamente alla data del 20.11.24 (nonostante la perdurante assenza del titolare) in quanto a seguito dei controlli ex DM 2024, il D.S. della c.d. scuola capo fila avrebbe accertato che al Sig. Gelsomino Marco sarebbe stato attribuito un punteggio non dovuto nella valutazione dei servizi, per i



profili di AA, CS, AT e OS, **RITENUTO** che il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.

Conseguentemente con decreto del D.S. gli è stato attribuito il nuovo punteggio di 15,17 (**All. 4**); ciò ha determinato l'interruzione del rapporto di lavoro ma, soprattutto, impedisce di assumere nuovi incarichi nel presente e nei successivi AA.SS nel triennio a causa della rilevante riduzione del punteggio in graduatoria (**All. 5**).

Da qui pertanto un tentativo di conciliazione ex art 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 (**All. 6**) innanzi all'Istituto Capofila al fine di ottenere in via stragiudiziale la rideterminazione *in melius* del punteggio.

Poiché però tale procedimento non ha sortito l'effetto sperato, il ricorrente si vede costretto a presentare il presente ricorso cautelare affidato ai seguenti motivi.

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7.2 TABELLA A DM 89/2024

L'amministrazione scolastica ha evidenziato - tanto nel decreto impugnato quanto nel verbale di definizione della procedura di conciliazione (**All. 7**) - i motivi che hanno determinato la risoluzione del rapporto lavoro e prima ancora la rettifica *in pejus* del punteggio (pari ad 8 punti in meno in graduatoria): “Come afferma l’art 6 comma 11 del decreto n. 89 del 21 maggio 2024, l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Avendo chiesto la documentazione a supporto di quanto dichiarato sulla domanda, la segreteria scolastica ha ravvisato un contratto parasubordinato co.co.co con versamento contributivo presso la gestione separata INPS, con conseguente rettifica del punteggio attribuitogli in precedenza da punti 23,17 a punti 15,17, non valutando il servizio prestato presso la Soc. Cooperativa



sociale scuola per l'infanzia paritaria, tutti stipulati con contratti parasubordinati co.co.co anche se, con qualifica di Assistente Amministrativo. Per cui per tali contratti viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente”, come previsto dal Decreto 89 allegato A/1 punto 9 dei Titoli di servizio, ma soltanto un obbligo tra le parti. Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che l'attività resa con contratto di prestazione parasubordinata co.co.co., non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate al D.M. 89 del 21/05/2024. Ai sensi del D.M. 89 del 21/05/2024 come specificato nella tabella A/1 punto 9, i servizi prestati con contratti co.co.co. (contratti di collaborazione continuativa) non sono oggetto di valutazione, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell'art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007. In virtù delle suesposte argomentazioni e delucidazioni, il procedimento si conclude con la non conciliazione tra le parti”.

L'errore nel quale è incorso l'Amministrazione è evidente.

Come si evince chiaramente dalla domanda di aggiornamento per il triennio in corso il Sig. Gelsomino non ha dichiarato di avere svolto il servizio come assistente amministrativo alle “dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL”, bensì correttamente ha dichiarato di avere svolto servizio in Istituto Paritario.

Quindi come previsto dalla tabella allegata al D.M. (**All. 8**): “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà”.

Ed infatti, secondo Tabella:



7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:
scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
scuole primarie statali;
scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,

PUNTI 6

7.2) Per il medesimo servizio prestato in:
scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà

E' evidente che l'errore nell'attribuzione del punteggio rettificato con il provvedimento oggi impugnato è il frutto, piuttosto, di un errore di diritto imputabile all'Amministrazione, la quale – erroneamente – ha ritenuto sussumere la fattispecie al punto 9.1 piuttosto che - più correttamente – al punto 7.2 sopra riportato: qui non si tratta di servizio svolto negli enti locali o nelle amministrazioni statali bensì di servizio svolto nelle scuole paritarie *tout court* a qualsiasi *titolo* svolto purchè con la qualifica di assistente amministrativo.

Non si può non rilevare come la semplice lettura delle norme sopra indicate porta alla conclusione che, al fine della valutazione del servizio, è richiesto unicamente che lo stesso sia stato **espletato** presso “scuole non statali paritarie”. Altro la normativa non richiede.

Essa si riferisce non al *titolo* bensì alla prestazione lavorativa: non rileva cioè se tale prestazione sia stata posta in essere in forza di un contratto di lavoro autonomo (co.co.co) piuttosto che di lavoro subordinato attraverso *convenzioni*.

D'altronde che rilevi il mero servizio (in termini di prestazione) e non il titolo è ancora più evidente se si considera lo stesso CCNI per la mobilità 2022/2023 (**All. 9**) il quale attribuisce il punteggio per il servizio pre ruolo svolto con contratti cococo,



Ad ulteriore conferma lo stesso AT di Palermo con la circolare allegata del 07.03.2022 (**Ail. 10**) ha ribadito che *“È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del CCNI mobilità 2022-2025, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico (ex co.co.co.), ovvero di collaboratore scolastico (ex LSU cooperative della provincia di Palermo) sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno”*; pertanto, come ha evidenziato l'AT di Palermo *“Corre l'obbligo anche di segnalare particolarmente quanto precisato nelle note “g” e “h” aggiunte alla lettera C dell'allegato E del nuovo CCNI che, esclusivamente ai fini della mobilità, riconduce il servizio prestato nelle scuole prima delle immissioni in ruolo del personale di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69/2013 (ex pulizieri), nonché del personale assunto a seguito delle procedure selettive di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge n. 205/2017, a servizio prestato presso pubbliche amministrazioni o enti locali, valutabile con 1 punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi”*.

E cioè contrariamente a quanto ritenuto dal D.S, assume rilievo il servizio svolto dai cococo nell'amministrazione scolastica che pertanto deve essere equiparato al servizio prestato presso pubbliche amministrazioni o enti locali.

Ancora, con circolare del Direttore Generale dell'USR Sicilia del 03.05.2022 (**Ail. 11**), è stato ribadito che per l'inserimento nelle GPS va attribuito un punto per ogni anno, anche al servizio svolto nelle cooperative, lsu e cococo antecedentemente alla nomina in ruolo!

D'altronde, è noto che le previsioni escludenti dei bandi delle procedure selettive devono essere interpretate letteralmente e, certamente, non in via estensiva o analogica, soprattutto allorquando introducano limitazioni che potrebbero essere affette da disparità di trattamento e da irragionevolezza: e tale è la limitazione del punteggio alla stregua della forma del contratto, allorquando rilevi esclusivamente la mera prestazione lavorativa.



Mutatis mutandis, è evidente in via derivata l'illegittimità della data finale apposta al contratto, in quanto il ricorrente risultava correttamente e legittimamente individuato in forza del punteggio posseduto in graduatoria.

Ne deriva che l'eventuale assegnazione dell'incarico ad altro soggetto inserito in graduatoria risulta viziato ed illegittimo stante il diritto di precedenza per punteggio del Sig. Gelsomino il quale ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro assegnato.

SUL PERICULUM IN MORA

E' altresì evidente il *periculum* in capo al ricorrente, il quale *pro bono pacis* ha esperito la via conciliativa prevista dal CCNL di categoria per fare valere tempestivamente le proprie ragioni.

Non v'è dubbio che nel frattempo la scuola ha dovuto chiamare altro soggetto inserito in graduatoria per la sostituzione del lavoratore in malattia. Per di più il ricorrente, a causa della rettifica del punteggio, non solo non verrà chiamato per ulteriori incarichi nel presente anno scolastico ma anche nei successivi fino alla scadenza del triennio.

Con la conseguenza che la tutela c.d. Ordinaria non è idonea ad assicurare un *ristoro* integrale al ricorrente il quale si vedrebbe scavalcato nel triennio da altri pur avendo subito un'illegittima riduzione del punteggio in graduatoria.

Tra l'altro, a tacere del punteggio che avrebbe maturato in graduatoria (che ovviamente presuppone il servizio svolto) il ricorrente subirebbe un danno sotto il profilo professionale non avendo la possibilità di accrescere il proprio *curriculum vitae* e di esperienza professionale nel settore pubblico.

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in accoglimento del presente ricorso catelare.

- preliminarmente, disapplicare i provvedimenti impugnati e ove occorra dichiararli inefficaci; per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente ad avere valutato



integralmente il servizio effettivamente prestato nell'istituto paritario ai fini della corretta assegnazione del relativo punteggio e della posizione in graduatoria e ancora per l'effetto dire e dichiarare l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro con l'ICS Altavilla Milicia e conseguentemente dichiarare il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ad ogni effetto giuridico ed economico;

- ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica del punteggio nelle graduatorie provinciali per il personale Ata con l'attribuzione in favore del ricorrente dei punti spettanti per il servizio prestato quale cococo nell'istituto paritario e conseguentemente condannarla alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ad ogni effetto giuridico ed economico.

- Voglia, altresì, condannare il MIM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminato e che il contributo è pari ad € 259,00.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti

Palermo 20 dicembre 2024

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

